

CAMERA DEI DEPUTATI N. 761

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, AMODEO, BERNARDI GUIDO, DUTTO, POTÌ,
SARLI, CONTE CARMELO, SANGUINETI, LUCCHESI**

Presentata il 3 novembre 1983

**Disciplina dell'attività di noleggio di autobus con conducente
e norme per l'accesso alla professione di esercente il noleggio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da anni il fenomeno « turismo » rappresenta una delle più redditizie attività nazionali, contribuendo in misura determinante al contenimento del disavanzo della bilancia commerciale del nostro Paese. Una legislazione sensibile a specifici problemi del settore ha provveduto anche a potenziare alcune strutture indispensabili: dalle incentivazioni alberghiere alla normativa sui pubblici esercizi, dal credito agevolato a determinate categorie di operatori turistici alla predisposizione di una legge-quadro per il turismo.

Un'attenta disamina dello spaccato composito in cui si articola l'offerta turistica dimostra, però, come l'interesse del legislatore si sia polarizzato sulle tradizionali attività turistiche ricettive, trascurando invece altre componenti che pur rivestono un ruolo determinante nel quadro dell'offerta complessiva dei servizi.

Intendiamo riferirci in particolar modo all'attività del noleggio autobus con conducente, attività che fino ad oggi ha incontrato notevoli difficoltà nell'acquistare una propria autonomia imprenditoriale per effetto della scarsa ed anomala produzione legislativa, che ha finito per appiattire l'attività medesima, impedendole di qualificarsi rispetto al più conosciuto servizio da piazza e relegandola alla stregua del semplice noleggio di autovettura.

Trattasi, per contro, di una funzione di rilevante importanza nel quadro emergente di un turismo di gruppo che tende progressivamente a soppiantare la tradizionale figura del turista individuale. In questo contesto, l'utilizzazione dell'autobus quale mezzo di trasporto collettivo per finalità sociali, turistiche, ricreative e culturali ha acquistato sempre maggiori dimensioni. Anche se mancano precise statistiche in proposito, può affermarsi

che il numero di autobus impiegati in questa attività supera le diecimila unità con un fatturato che si aggira intorno ai 2000 miliardi di lire annui, di cui circa il 50 per cento in valuta pregiata per contratti con operatori turistici stranieri.

Senza contare che il trasporto turistico con autobus svolge una funzione essenziale di supporto nei collegamenti tra i luoghi di arrivo del flusso turistico che si serve di altri sistemi di trasporto (stazioni, aeroporti, porti) e le località di destinazione, cosicché può affermarsi che non esiste viaggio organizzato che non utilizzi in qualche modo l'autobus come strumento di locomozione.

Di fronte alle dimensioni di tale realtà operativa, la carenza legislativa appare assai preoccupante, giacché è dato soltanto individuare alcune sparse disposizioni legislative e regolamentari concernenti la disciplina della materia (articolo 113 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, mantenuto in vigore dal secondo comma dell'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; regolamenti comunali relativi al rilascio delle licenze di esercizio), rese ancora più anacronistiche dalla loro vetustà e dall'aver avuto come riferimento situazioni di mercato ormai completamente superate dalla nuova dimensione assunta dal fenomeno. Invero, non ci troviamo più in presenza di un'attività meramente comunale, così come era stata concepita ed in parte attuata nella sua prima applicazione; il trasporto turistico ha raggiunto ormai dimensioni addirittura internazionali, coinvolgendo tutta una serie di prestazioni che più nulla hanno in comune con l'originaria visione del servizio. Continuare a limitare l'ambito di operatività della licenza di noleggio autobus con conducente alla ristretta dimensione comunale significherebbe impedire volutamente l'espletamento di tutte quelle potenziali capacità che il settore è in grado di esprimere, con gravi ripercussioni sulla stessa posizione imprenditoriale dei vettori italiani che fini-

rebbero per risultare schiacciati da una concorrenza straniera resa ancora più agguerrita dalle deficienze strutturali riscontrabili nei vettori nazionali per esclusiva colpa di una normativa insoddisfacente. Oltretutto, aver conservato negli anni la collocazione di queste norme all'interno del codice della strada, ha finito in pratica col limitarne la operatività al riduttivo fenomeno della mera circolazione, mentre è la stessa disciplina dell'attività che occorre regolamentare in modo più razionale e rispondente alle nuove esigenze del comparto, evitando il ripetersi degli errori di prospettiva compiuti in passato e consacrando quella autonomia concettuale e operativa che deve costituire la premessa necessaria per un salto qualitativo dell'intero settore, sottraendolo ai condizionamenti derivanti da equiparazioni che oggi costituiscono soltanto residui storici.

Se, come da più parti autorevolmente sostenuto, lo sviluppo occupazionale del nostro paese tende a trovare nel ramo dei servizi il suo serbatoio più qualificato, riteniamo doveroso prestare attenta considerazione ad un settore che, per la sua dinamica imprenditoriale e la capacità di offerta, potrebbe rappresentare un nuovo sbocco all'occupazione nel nostro paese, reso ancora più invitante dallo spiccato interesse che le nuove generazioni rivolgono ad attività di lavoro né fisse, né ripetitive.

Il potenziale sviluppo dell'attività è comunque legato ad una diversa e compiuta regolamentazione dell'attività medesima come l'esempio recente e calzante della nuova legislazione per i voli *charters* conferma in un settore sostanzialmente simile: ecco perché abbiamo ritenuto opportuno predisporre l'organica proposta che si sottopone alla vostra attenzione ed al vostro esame e che tende a disciplinare nei suoi principali aspetti il trasporto turistico mediante autobus da noleggio con conducente.

Per fornire una prima indicazione dei principi ispiratori che ci hanno guidato, si richiama anzitutto il disposto dell'articolo 85 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha trasferito alle regioni specifiche attribuzioni in materia. Si è trattato di un'apertura in linea con i tempi e con i nuovi complessi problemi del settore, che consente tra l'altro di poter ritenere acquisita la compartecipazione regionale alla disciplina normativa della materia, elemento questo su cui la presente proposta di legge è basata in quanto attribuisce alle autorità regionali ulteriori competenze per l'attuazione dei suoi principi direttivi.

In particolare, la normativa proposta tende:

a) a superare la dimensione comunale della licenza di esercizio non rispondente più in assoluto all'importanza dell'attività ed all'esigenza di un razionale inserimento del trasporto turistico dei piani regionali dei trasporti. L'estensione della portata operativa delle licenze al territorio provinciale è appunto diretta a predisporre strumenti amministrativi capaci di avviare a soluzione i problemi connessi alle disfunzioni derivanti dalla incapacità dell'attuale sistema a regolamentare l'accresciuta dimensione delle correnti di traffico turistico soddisfatte attraverso l'utilizzazione dell'autobus da noleggio (titolo I, articoli 1-5);

b) ad adeguare la legislazione nazionale alle direttive della comunità economica europea in materia di formazione professionale dei vettori turistici nel primario interesse della collettività e della utenza, non potendo più consentirsi ad operatori improvvisati l'offerta di servizi che riguardano la sicurezza di migliaia di persone trasportate (titolo II, articoli 6-10);

c) a stabilire alcuni principi comuni relativi all'attività di noleggio con specifico riferimento ad aspetti di generale portata sui quali appare utile dettare una disciplina unitaria valevole per l'intero territorio nazionale (titolo III, articoli 11-13);

d) a dettare una nuova ed organica procedura per il rilascio dei permessi fuori linea che consentono l'utilizzazione di autobus immatricolati in servizio pubblico di linea nell'attività di noleggio, in sostituzione della sintetica previsione dell'articolo 57, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e con predisposizione di specifiche sanzioni in caso di abuso (titolo III, articolo 14);

e) a stabilire un compiuto e completo sistema sanzionatorio, individuando le fattispecie concrete di illecito nell'esercizio dell'attività abusiva di noleggio da parte sia di vettori nazionali sia di trasportatori esteri e fissando misure patrimoniali che risultino efficaci e dissuasive (titolo IV, articoli 15-19);

f) a promuovere la partecipazione delle regioni nel completamento normativo ed amministrativo della disciplina della materia, quale aspetto qualificante della riforma settoriale ipotizzata (titolo V, articolo 20);

g) a prevedere un regime transitorio che consenta la regolarizzazione delle posizioni operative dei vettori legittimamente esercenti entro un periodo di tempo sufficiente a consentire l'adozione dei nuovi strumenti amministrativi di disciplina e di controllo (titolo V, articoli 21 e 22).

PROPOSTA DI LEGGE
—**TITOLO I****CAMPO DI APPLICAZIONE****ART. 1.***(Definizione).*

L'attività di noleggio autobus con conducente consiste nel trasporto, effettuato da persone fisiche ovvero da persone giuridiche con propri autobus e con proprio personale, per uno o più viaggi ordinati da uno o più soggetti dietro corrispettivo.

Non sono assoggettati alle norme della presente legge i noleggi comunque effettuati con motocarrozze, autovetture o motoveicoli ed autoveicoli per trasporto promiscuo.

ART. 2.*(Licenze).*

L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato ad apposita licenza rilasciata dalla provincia nel cui ambito territoriale opera l'imprenditore o la società richiedente.

Ogni licenza abilita alla circolazione di un autobus da immatricolare per uso di noleggio con conducente. La targa dell'autobus deve essere annotata sulla licenza a cura dell'autorità competente.

Ai fini della regolarità dell'effettuazione del servizio di noleggio autobus con conducente, la licenza deve trovarsi sempre a bordo dell'autobus durante il viaggio e lo stesso deve essere munito di un disco contrassegno numerato, da apporsi in modo visibile, rilasciato contestualmente alla licenza.

ART. 3.

*(Numero massimo
delle licenze).*

Spetta alla regione predisporre ed attuare un piano che determini per ogni provincia il numero massimo delle licenze di noleggio attivabili in ognuna di esse, tenuto conto dei seguenti elementi:

a) entità della popolazione della rispettiva provincia;

b) numero ed importanza delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali;

c) numero e frequenza di gite collettive scaturite da richieste sorte nell'ambito provinciale e soddisfatte con autobus di noleggio non operanti nella zona o con utilizzazione di autobus di linea autorizzati alla effettuazione di corse fuori linea.

Tale piano è soggetto a revisione in conformità alle cadenze temporali che ciascuna regione stabilisce nell'ambito delle norme di attuazione.

ART. 4.

*(Ambito di operatività
delle licenze).*

Le licenze abilitano all'assunzione di servizi di trasporto aventi origine nell'ambito delle province per le quali sono state rilasciate.

Solo in casi eccezionali, e per accertate esigenze di traffico, i titolari di licenze di noleggio possono svolgere servizi aventi origine nel territorio di altre province, purché comunque il viaggio termini nella provincia di assegnazione della licenza.

Qualora il servizio di noleggio sia rivolto a soddisfare esigenze di trasporto provenienti da territorio estero, per le finalità di cui alla presente norma si ha riguardo al luogo di destinazione del trasporto.

ART. 5.

(Servizi internazionali).

Per effettuare servizi internazionali di noleggio l'imprenditore o la società titolare di licenze di noleggio autobus con conducente deve essere in possesso dell'apposito certificato di cui al successivo articolo 9, lettera *b*), attestante la professionalità del richiedente.

Si intendono per servizi internazionali di noleggio quelli che prevedono l'uscita dell'autobus dal territorio nazionale nel corso dell'effettuazione del servizio, ad eccezione dei viaggi che comunque tocchino il territorio della Repubblica di San Marino.

TITOLO II

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

ART. 6.

(Requisiti di idoneità).

L'accesso alla professione di esercente il noleggio autobus con conducente è aperto ad imprenditori o società che siano in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale.

ART. 7.

(Idoneità morale).

Il requisito di idoneità morale deve essere posseduto:

1) quando si tratti di impresa individuale dal titolare di essa e, nel caso questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un direttore, anche da quest'ultimo;

2) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo; dai soci accomandatari per la società

in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società, nonché, in ogni caso, dalla persona che dirige l'attività dell'impresa in modo permanente ed effettivo.

La sussistenza del requisito di idoneità morale deve essere provata mediante la produzione di estratto del casellario giudiziale in carta legale attestante la buona condotta del richiedente ed in particolare:

a) l'assenza a suo carico di condanne e pene che comportano l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'articolo 178 e seguenti del codice penale;

b) il mancato assoggettamento a procedure fallimentari in corso ovvero a dichiarazioni di fallimento rispetto alle quali non sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ART. 8.

(Idoneità finanziaria).

Il requisito di idoneità finanziaria consiste nella disponibilità delle risorse finanziarie e delle coperture assicurative necessarie a garantire l'avviamento e la buona gestione dell'azienda in relazione alla dimensione della stessa ed al numero delle licenze di noleggio richieste o in dotazione.

ART. 9.

(Idoneità professionale).

Il requisito della idoneità professionale consiste nel possesso da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della società, nonché della persona fisica che sia preposta alla direzione dell'attività dell'impresa in modo permanente ed effettivo, di un certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale nel settore dei servizi di

noleggio di autobus con conducente rilasciato, sulla base di pubblico esame, dal Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile.

Il certificato può essere di due tipi:

a) abilitante il titolare all'esercizio di servizi di noleggio esclusivamente sul territorio nazionale;

b) abilitante il titolare all'esercizio anche di servizio di noleggio a carattere internazionale.

ART. 10.

(Commissione d'esame).

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla indicazione delle materie oggetto di esame per il rilascio del certificato di cui all'articolo 9 in conformità delle disposizioni comunitarie, nonché alla costituzione di un'apposita commissione di esame.

In tale commissione deve essere garantita la presenza di un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative del settore.

La commissione è presieduta dal direttore generale della motorizzazione civile.

Con lo stesso decreto, il Ministro dei trasporti provvede anche a dettare le norme per l'ammissione dei candidati e per lo svolgimento delle prove di esame.

TITOLO III

PRINCIPI COMUNI INERENTI ALL'ATTIVITÀ

ART. 11.

(Durata della licenza).

La licenza di esercizio ha la durata normale di dieci anni ed è rinnovabile.

ART. 12.

(Rilascio della licenza).

L'emanazione del documento amministrativo attestante l'avvenuto rilascio della licenza di esercizio è tassativamente subordinata alla dimostrazione della proprietà e disponibilità dell'autobus, avente caratteristiche conformi a quelle prescritte per il tipo di servizio da esercitare, da parte dell'assegnatario della stessa.

ART. 13.

(Cronotachigrafo).

Tutti gli autobus comunque adibiti ad attività di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727.

ART. 14.

(Attività di noleggio effettuata con autobus immatricolati in servizio di linea).

Le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto possono essere autorizzate ad effettuare, con propri autobus immatricolati in servizio di linea, attività di noleggio, purché:

a) siano comunque garantite la continuità e la regolarità dei servizi pubblici esercitati;

b) siano applicati i prezzi praticati in zona per servizi simili dai vettori professionalmente abilitati all'esercizio dell'attività di noleggio;

c) sia accertata l'effettiva esigenza di destinare a tale attività autobus in soprannumero rispetto a quelli specificamente abilitati;

d) il servizio sia limitato a prestazioni sul territorio nazionale.

L'autorizzazione, denominata « permesso fuori linea », viene rilasciata dal

competente assessorato regionale ai trasporti allorché trattasi di autobus adibiti a servizi di linea di competenza regionale o comunale; dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile-trasporti in concessione, nella cui circoscrizione ha sede l'azienda richiedente, se trattasi di autobus adibiti a servizi di linea di competenza statale.

Spetta all'autorità di cui al precedente comma accertare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del relativo permesso.

Qualora particolari condizioni richiedano il rilascio del permesso senza la possibilità di accertamento preventivo dei requisiti prescritti, fa fede l'attestazione dell'azienda richiedente.

In caso di successiva accertata insussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti, l'autorità competente provvede a comminare all'azienda inadempiente la sanzione della sospensione del rilascio dei permessi fuori linea per un periodo variabile da due a otto mesi a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

Il permesso deve essere conservato a bordo dell'autobus per tutto il periodo di svolgimento del servizio autorizzato.

TITOLO IV

SANZIONI

ART. 15

(Servizio abusivo di noleggio autobus con conducente).

Chiunque adibisce a noleggio con conducente un autobus non destinato a tale uso, o privo dell'apposito permesso fuori linea, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 800.000.

L'efficacia della carta di circolazione dell'autobus è sospesa per un periodo da due a otto mesi, tenuto conto delle infrazioni al divieto commesse in precedenza, anche se siano intervenute cause di estinzione delle relative infrazioni, ovvero delle obbligazioni derivanti dalle medesime.

Al conducente dell'autobus cui sia stata contestata l'infrazione, si applica, per lo stesso fatto, la sanzione della sospensione della patente per un periodo da due a quattro mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto.

ART. 16.

(Servizi di noleggio autobus con conducente non consentiti dalla licenza di esercizio).

Allorché il titolare della licenza di noleggio autobus con conducente effettui servizi non consentiti dalla stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 500.000.

ART. 17.

(Servizi internazionali abusivi di noleggio autobus con conducente).

Chiunque svolge servizi internazionali di noleggio con conducente senza essere in possesso della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 800.000.

ART. 18.

(Servizi abusivi di noleggio autobus con conducente effettuati su territorio nazionale da vettori stranieri).

I vettori stranieri che sul territorio nazionale effettuano servizi loro non consentiti dalle disposizioni vigenti sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

Contestualmente alla sanzione è comminato, per un periodo non inferiore a due mesi, il divieto di entrata sul territorio nazionale dell'autobus a cui carico è stata disposta la sanzione.

Qualora l'autobus straniero sia colto sul territorio nazionale durante il periodo di divieto, ne viene disposto il sequestro in base alle vigenti norme di legge.

ART. 19.

*(Organi competenti
all'accertamento delle violazioni
ed alla comminazione delle sanzioni).*

L'espletamento dei compiti relativi all'accertamento delle violazioni amministrative spetta a tutti gli organi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché agli organi specificamente indicati dalle autorità regionali.

I verbali relativi alle contravvenzioni accertate dovranno essere inviati al Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile — per l'applicazione delle relative sanzioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

ART. 20.

*(Delega delle funzioni amministrative
alle regioni).*

In conformità al disposto dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle norme di cui alla presente legge sono delegate alle regioni le quali, nell'esercizio di tale delega, sono tenute ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, proprie disposizioni atte a regolamentare:

1) le modalità per l'attuazione del piano di cui all'articolo 3;

2) la procedura e le condizioni per il rilascio delle licenze di noleggio di autobus con conducente;

3) altri aspetti inerenti alla disciplina dell'attività, con particolare riferimento:

a) alla elencazione di eventuali titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze;

b) alle cause di impedimento per il rilascio delle licenze;

c) alla trasferibilità delle licenze;

d) alla sospensione, ritiro e decadenza delle licenze;

e) alla sostituzione degli autobus in servizio di noleggio.

ART. 21.

(Validità delle licenze in esercizio).

Le licenze di noleggio di autobus con conducente attualmente in esercizio continuano ad essere operative, anche in eccedenza al numero delle licenze fissate dal piano regionale per la provincia di riferimento.

Ad ogni variazione del numero delle licenze attivabili a livello provinciale, si deve procedere al riassorbimento delle licenze in soprannumero prima di effettuare nuove assegnazioni.

ART. 22.

(Assegnazione dei certificati di abilitazione professionale ai titolari di licenze in esercizio).

Trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, il Ministero dei trasporti provvede ad attivare le prove di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale da parte di tutti i soggetti che ne facciano richiesta.

I titolari di licenza di noleggio in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano svolto attività continuativa in tale settore per almeno un quinquennio e non siano incorsi in infrazioni concernenti l'irregolare esercizio della loro attività, hanno diritto ad ottenere il certificato di abilitazione professionale senza sottostare al relativo esame.

La richiesta su carta legale deve essere indirizzata al Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione

civile — cui spetta l'accertamento dei predetti requisiti.

Il diritto non può essere esercitato trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 23.

(Abrogazione di norme).

Sono abrogati:

1) l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

2) il secondo comma dell'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui mantiene in vigore l'articolo 113 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

3) il secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.